

- 3) Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell'accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l'esame del merito — il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito — sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

(¹) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB

(Causa C-313/18)

(2018/C 268/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Dacom Limited

Resistente: IPM Informed Portfolio Management AB

Questioni pregiudiziali

- 1.1. Quali criteri consentano di stabilire se il materiale costituisca materiale di design preparatorio del genere menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Se costituiscano tale materiale di design preparatorio i documenti che prevedono i requisiti relativi alle funzioni che il programma per elaboratore è destinato a svolgere e il risultato che il programma per elaboratore deve raggiungere, cioè ad esempio descrizioni dettagliate di principi di investimento o di modelli di rischio per la gestione dei capitali, includenti formule matematiche da applicare nel programma per elaboratore.
- 1.2. Se il materiale, per costituire materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva, debba essere così completo e dettagliato da non richiedere praticamente scelte autonome da parte della persona che scrive effettivamente il codice del programma per elaboratore.
- 1.3. Se il diritto esclusivo sul materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva comporti che il programma per elaboratore nel quale trova susseguente applicazione il materiale di design preparatorio debba essere considerato come adattamento del materiale di design preparatorio e quindi un'opera dipendente ai fini della tutela della proprietà intellettuale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/24/CE], oppure che il materiale di design preparatorio e il software debbano essere visti come diverse forme di espressione della stessa opera, oppure che essi costituiscono due opere indipendenti.
- 2.1. Se il consulente impiegato da un'altra società, ma che abbia lavorato per un certo numero di anni per lo stesso cliente e, in esecuzione delle sue mansioni o secondo le istruzioni date dal cliente, ha creato un programma per elaboratore, possa essere considerato lavoratore dipendente [della società cliente] ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/24/CE.

2.2. In base a quali criteri si debba valutare se una persona sia un lavoratore dipendente ai fini di tale disposizione.

3.1 Se l'articolo 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽²⁾, comporti che deve sussistere la possibilità di ottenere un'ingiunzione, anche in una situazione in cui il denunciante detiene la proprietà intellettuale di cui trattasi in solido con la parte contro la quale l'ingiunzione è diretta.

3.2 Nel caso in cui la soluzione della questione sub 3.1 sia affermativa, se conduca ad una conclusione diversa la circostanza che il diritto esclusivo riguardi un programma per elaboratore e tale programma per elaboratore non sia stato diffuso o reso disponibile al pubblico, ma utilizzato soltanto negli affari propri al proprietario in solido.

⁽¹⁾ GU 2009, L 111, pag. 16.

⁽²⁾ GU 2004, L 157, pag. 45.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il
14 maggio 2018 — Cátia Correia Moreira / Município de Portimão**

(Causa C-317/18)

(2018/C 268/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parti

Attrice: Cátia Correia Moreira

Convenuto: Município de Portimão

Questioni pregiudiziali

- a) Se, intendendosi come «lavoratore» qualunque persona che, nello Stato membro interessato, sia tutelata, in quanto lavoratore, dal diritto nazionale del lavoro, la persona che ha un contratto di collaborazione [«comissão de serviço»] con la cedente possa considerarsi un lavoratore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 marzo 2001, e beneficiare della tutela offerta dalla normativa in oggetto;
- b) Se la normativa dell'Unione europea, segnatamente la menzionata direttiva 2001/23/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, osti a una normativa nazionale che, anche nel caso di un trasferimento cui si applichi detta direttiva, preveda necessariamente la partecipazione dei lavoratori a concorso pubblico e la formazione di un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario per il fatto che questi è un comune.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).